



# COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 40 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI –  
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO  
1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30/12/2018 N.145.**

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. COTRONEO ROBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. SGRO FAUSTO - Consigliere	Sì
4. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
5. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
6. BEA MANUELA - Presidente	Sì
7. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
8. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
9. FELICE MICHELE - Consigliere	Sì
10. FERRANTE MONICA - Consigliere	Sì
11. NOCE ALDO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora BEA MANUELA assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: \_\_\_\_\_  
e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati in generale:

Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;  
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;  
l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;  
gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;  
l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";  
l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);  
l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);  
l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visti e richiamati in materia di pubblico impiego:

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;  
in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 intitolato "Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale" il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;  
il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti; strumenti volti, tra l'altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Visto e richiamato in particolare:

la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";  
in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività

connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

Considerato che l'istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l'azione amministrativa ai sensi dall'art.97 della Costituzione.

Dato atto di non poter che condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all'innovazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell'organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti.

Considerato che l'istituzione e l'attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest'ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Ritenuto, pertanto di procedere all'adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta disciplina incentivante.

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

con votazione espressa per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

favorevoli n.	11,
contrari n.	0,
astenuti n.	0 .

## **DELIBERA**

Di modificare il Regolamento Tari nei termini che seguono introducendo l'articolo 30bis del seguente tenore:

Art. 30 bis

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento TARI all'incentivazione dei dipendenti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di

accertamento della Tari, con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi.

La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale e dal competente Responsabile del Servizio.

Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (o denominazione equivalente) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";

devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento Tari ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

esclusione delle sanzioni dal fondo incentivante.

rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Il nuovo testo del Regolamento Tari, completo con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente atto, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano, dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

favorevoli n.	11,
contrari n.	0,
astenuti n.	0 .

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire a decorrere dall'anno 2025 l'applicazione di quanto in questa sede disposto.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE  
F.to: BEA MANUELA

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 13/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"**

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Dott.ssa MUNDA FERNANDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: RAG. ORSI GABRIELE

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 13/12/2024 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 13/12/2024

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/12/2024**

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Munda Fernanda